

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessoradu de sos traballos pùblicos
Assessorato dei lavori pubblici



Enas

Ente Abbas de Sardigna
Ente Acque della Sardegna



**REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA**

**REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA**

**L88 "Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento
multisetoriale Villanovatulo - Zona Industriale di Isili - Is Barroccus"**



**Intervento emergenziale di dragaggio per il ripristino parziale della
funzionalità dell'opera di presa sommersa dell'acquedotto
industriale del Sarcidano ubicata sulla coda del bacino del Medio
Flumendosa a Ponte Maxia**

Schema di contratto - Disposizioni amministrative	Allegato:

Redatto dai Servizi Gestione Sud e Progetti e Costruzioni

Gruppo di lavoro:

Responsabile Unico di Progetto: Ing. Pietro Pillai

Progettista e coordinamento progettuale: Ing. Pietro Pillai (Servizio Gestione Sud)

Campionamenti e valutazioni risultati analisi: Dott. Gabriele Marras (SQAE)

Procedure di affidamento: Ing. Claudio Cancedda (SPC)

Collaboratori:

Elaborati grafici: Geom. Pierpaolo Corona (SPC)

Rilievi e Elaborati grafici: Geom. Dino Pitzalis (SGS)

Rilievi aerofogrammetrici: Geom. Antonio Liscia (SD)

**Il Direttore del Servizio
Gestione Sud
Ing. Fernando Mura**

**Il Direttore del Servizio
Progetti e Costruzioni
Ing. Stefano Serra**

**Il Direttore Generale
Ing. Giuliano Patteri**

Marzo 2024

SERVIZI GESTIONE SUD E PROGETTI E COSTRUZIONI

L88 "Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo – Zona Industriale di Isili – Is Barroccus".

Intervento emergenziale di dragaggio per il ripristino parziale della funzionalità dell'opera di presa sommersa dell'acquedotto industriale del Sarcidano ubicata sulla coda del bacino del Medio Flumendosa a Ponte Maxia

SCHEMA DI CONTRATTO - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

INDICE

ARTICOLO 1. PREMESSA	2
ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO	3
ARTICOLO 3. DESCRIZIONE DEI LAVORI	4
ARTICOLO 4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI	4
ARTICOLO 5. VALORE STIMATO DELL'APPALTO, METODO DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E STIPULA DEL CONTRATTO	4
ARTICOLO 6. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO APPLICABILE	7
ARTICOLO 7. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI	7
ARTICOLO 8. CONDIZIONI PARTICOLARI	8
ARTICOLO 9. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE	8
ARTICOLO 10. DIREZIONE DEI LAVORI	9
ARTICOLO 11. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL'APPALTATORE	9
ARTICOLO 12. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI	11
ARTICOLO 13. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI	11
ARTICOLO 14. GARANZIE E POLIZZE	13
ARTICOLO 15. CONSEGNA DEI LAVORI	14
ARTICOLO 16. SICUREZZA DEL LAVORO	14
ARTICOLO 17. NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI	15
ARTICOLO 18. ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI	15
ARTICOLO 19. ATTREZZI, MACCHINE E MACCHINARI	15
ARTICOLO 20. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	15
ARTICOLO 21. PENALI	19
ARTICOLO 22. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. PROROGHE	19
ARTICOLO 23. CONTESTAZIONI TRA L'ENAS E L'APPALTATORE	19
ARTICOLO 24. RISERVE DELL'APPALTATORE	19
ARTICOLO 25. GESTIONE DEI SINISTRI	20
ARTICOLO 26. VARIANTI AL CONTRATTO	20
ARTICOLO 27. MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITÀ PREVISTE	20
ARTICOLO 28. REVISIONE DEI PREZZI	21
ARTICOLO 29. ULTIMAZIONE LAVORI, CONTO FINALE, COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	21
ARTICOLO 30. PAGAMENTI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI	21
ARTICOLO 31. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI	22
ARTICOLO 32. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO	22
ARTICOLO 33. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	23
ARTICOLO 34. CESSIONE DEL CONTRATTO	23
ARTICOLO 35. CESSIONE DEI CREDITI	23
ARTICOLO 36. CODICE DI COMPORTAMENTO	23
ARTICOLO 37. PATTO DI INTEGRITÀ	23
ARTICOLO 38. LEGGE SULLA PRIVACY	23
ARTICOLO 39. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE	23
ARTICOLO 40. RINVIO	24

Articolo 1. PREMESSA

In data 04.09.2007 è stata stipulata apposita convenzione tra l'Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici e l'ENAS, successivamente aggiornata in data 21.10.2014 con la stipula di apposito atto aggiuntivo, ai fini dell'attuazione dell'intervento denominato "Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo – Zona Industriale di Isili – Is Barroccus" (rubricato dall'ENAS con il codice L88), per l'importo di € 4.400.000,00. A valere sul finanziamento L88 di cui sopra, sono stati sinora individuati i seguenti sub-interventi:

- 1° lotto – 1° comparto, relativo alla riqualificazione funzionale delle Vasche di Su Murtaxiu ubicate in prossimità della zona industriale di Isili: tali lavori risultano conclusi;
- 1° lotto – 2° comparto 1° stralcio, relativo alla riqualificazione funzionale della tratta di acquedotto "Is Pillus" immediatamente a monte delle suddette vasche: tali lavori risultano appaltati ed in corso di esecuzione (RUP ing. Nicoletta Sale);
- 1° lotto – 2° comparto 2° stralcio, relativo alla riqualificazione funzionale parziale della centrale di sollevamento di Ponte Maxia: il progetto esecutivo di tali lavori risulta redatto e verificato, ma con nota prot. ENAS n. 14666 del 24.10.2023 è stata richiesta al SOI LLPP RAS una integrazione di finanziamento di € 750.000,00 valutata necessaria ai fini dell'aggiornamento del progetto al vigente Prezzario LLPP RAS e del successivo appalto dei lavori (RUP ing. Nicoletta Sale).

Con la nota ENAS prot. n. 16884 del 06.12.2023, è stata motivatamente rappresentata all'Ass. LL.PP. RAS e alle altre amministrazioni competenti la necessità di eseguire lavori emergenziali di dragaggio per pulizia dell'infrastruttura dell'opera di presa del sollevamento iniziale della condotta di alimentazione dell'acqua grezza all'impianto di potabilizzazione di Pranu Munteri e delle altre utenze servite dall'acquedotto industriale del Sarcidano e con la nota ENAS prot. n. 17135 del 12.12.2023 è stato richiesto al SOI LLPP RAS, in considerazione delle tempistiche urgenti di effettuazione dei suddetti lavori, di poter utilizzare a tal fine una quota pari ad € 150.000 del finanziamento L88 di cui sopra, di conseguenza aggiornando a € 900.000 la richiesta di integrazione finanziaria per la realizzazione del 1° lotto 2° comparto 2° stralcio, di cui in precedenza.

In riscontro alla citata richiesta dell'Ente, con nota in data 18.01.2024, acquisita al prot. ENAS n. 801 del 18.01.2024, il SOI LLPP RAS ha rilasciato il proprio nulla osta precisando che *"l'intervento proposto possa essere autorizzato in assenza di un Progetto di Gestione dell'Invaso ai sensi dell'art.114 del D.Lgs. 152/2006, sulla base di un progetto straordinario da sottoporre all'autorità competente individuata dalle Linee guida regionali di cui alla D.G.R. n.13/12 del 04.03.2008 nell'attuale Servizio Opere delle Idriche e Idrogeologiche dell'Assessorato dei Lavori Pubblici e nel Servizio tutela e gestione delle risorse idriche, vigilanza sui servizi idrici e gestione delle siccità dell'Agenzia regionale del distretto idrografico della Sardegna che si esprimeranno congiuntamente"*.

I lavori rubricati *«Intervento emergenziale di dragaggio per il ripristino parziale della funzionalità dell'opera di presa sommersa dell'acquedotto industriale del Sarcidano ubicata sulla coda del bacino del Medio Flumendosa a Ponte Maxia»* comprendono, sinteticamente, le seguenti attività da compiersi:

- dragaggio del volume minimo di circa 2000 m³ su una superficie di circa 1200 m²;
- spostamento dei sedimenti a valle della traversa di Villanovatulo a circa 80 m dal punto di prelievo con installazione di opportuna "barriera antitorbidità";
- pulizia della porzione interrata della struttura di varo e recupero pompe.

Si devono inoltre considerare comprese:

- l'assistenza di operatori subacquei, natanti, mezzi di sollevamento e quant'altro tutto necessario per assicurare l'esecuzione dei lavori;
- la guardiania delle installazioni per tutto il tempo occorrente dall'accantieramento alla conclusione delle attività;
- l'adozione di opportune misure per la salvaguardia/recupero delle installazioni in caso di evento di piena.

Trattandosi di un intervento emergenziale la durata prevista delle lavorazioni è valutata in due settimane naturali e consecutive per dieci giornate lavorative totali, fatte salve eventuali problematiche connesse a eventi meteorici intensi e conseguenti eventi di piena, oltre i tempi di accantieramento e rimozione cantiere.

All'intervento è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) I79E07000020002.

Articolo 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Schema di contratto – Disposizioni amministrative - contiene le norme e condizioni che regolano i lavori rubricati *“Intervento emergenziale di dragaggio per il ripristino parziale della funzionalità dell'opera di presa sommersa dell'acquedotto industriale del Sarcidano ubicata sulla coda del bacino del Medio Flumendosa a Ponte Maxia”* nell'ambito dell'intervento denominato *“L88 – Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo – Zona Industriale di Isili – Is Barroccus”* su incarico conferito dall'Ente acque della Sardegna, nel rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti nazionali e regionali vigenti nonché delle direttive comunitarie sovraordinate, per quanto direttamente applicabili.

Fanno parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati:

- il D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti);
- il D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);
- le disposizioni di cui al Decreto interministeriale 11 aprile 2008, n. 135 e relativo allegato "Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione" e relativi Decreti attuativi per quanto applicabili;
- il Capitolato Generale di cui al D.M. LL.PP. n. 145/2000 nelle parti in vigore;
- il presente schema di contratto – disposizioni amministrative;
- il capitolato tecnico prestazionale;
- la relazione descrittiva;
- la relazione tecnica metodologica dell'Appaltatore;
- l'offerta prezzi dell'Appaltatore;
- il piano di sicurezza e coordinamento;
- i piani operativi di sicurezza;
- le polizze di garanzia.

Una copia di tutti gli elaborati verrà sottoscritta dalle parti e custodita dall'ENAS. Per patto espresso tra le parti, la copia agli atti dell'ENAS, sottoscritta dalle parti, fa piena prova ed il suo contenuto è incontestabile dall'Appaltatore che rinuncia ad apporre eccezioni al riguardo. L'Appaltatore non potrà fondare sulla mancata conoscenza degli elaborati che non fanno parte del contratto alcuna pretesa nella fase di esecuzione.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva, secondo le valutazioni della direzione lavori e comunque a insindacabile giudizio della stessa.

In caso di norme del presente schema di contratto – disposizioni amministrative e del capitolato tecnico prestazionale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato tecnico prestazionale, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 comma 1 e 1369 del codice civile.

Articolo 3. DESCRIZIONE DEI LAVORI

L'appalto riguarda i lavori rubricati «Intervento emergenziale di dragaggio per il ripristino parziale della funzionalità dell'opera di presa sommersa dell'acquedotto industriale del Sarcidano ubicata sulla coda del bacino del Medio Flumendosa a Ponte Maxia» e sono compiutamente descritti nel capitolato tecnico prestazionale.

Ai sensi dell'art. 79 e del punto 6 della parte II – A Specifiche tecniche dell'allegato II.5 del Codice dei Contratti ad ogni eventuale dicitura di capitolato o altro allegato del progetto che faccia riferimento a specifiche tecniche, secondo la definizione di cui al predetto allegato, deve sempre intendersi aggiunta la dicitura "o equivalente". In tali casi spetta all'Appaltatore la dimostrazione dell'equivalenza del prodotto proposto ai requisiti prescritti.

Articolo 4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Le aree interessate dai lavori si trovano presso l'opera di presa dell'Acquedotto Sarcidano dall'alveo del Flumendosa a monte della traversa di Villanovatulo (Comune di Villanovatulo – Prov. SU).

L'ubicazione delle aree oggetto dei lavori è riportata nelle planimetrie allegate alla relazione.

Articolo 5. VALORE STIMATO DELL'APPALTO, METODO DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E STIPULA DEL CONTRATTO

In considerazione dell'elevata specializzazione delle lavorazioni da realizzare e della natura emergenziale ed urgente dell'intervento, ai sensi dell'art. 77 del Codice dei Contratti, l'ENAS ha svolto preliminarmente una consultazione di mercato per acquisire informazioni, anche di natura tecnica, da parte di un operatore di mercato idoneo e che ha manifestato la propria disponibilità.

L'importo presunto dei lavori è stato pertanto così determinato:

LAVORAZIONI A CORPO					
Descrizione	U.I.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	%MdO
Mobilizzo cantiere	n.	1	18.000 €	18.000 €	30%
Pulizia subacquea finale	n.	1	9.000 €	9.000 €	40%
Sistemazione stradello	n.	1	3.000 €	3.000 €	15%
Guardiania	n.	1	4.500 €	4.500 €	45%
Smobilizzo cantiere	n.	1	18.000 €	18.000 €	30%
Totale				52.500 €	

LAVORAZIONI A MISURA					
Descrizione	U.I.	Quantità	Prezzo unitario	Importo	%MdO
Impianto dragante	gg	10	7.500 €	75.000 €	14%
Condotta galleggiante	gg	10	500 €	5.000 €	28%
Barriera a bolle "Bubble Barrier"	gg	10	1 200 €	12.000 €	15%
Totale				92.000 €	

I **costi della sicurezza stimati** con la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento sono stati stimati in **€ 3.583,90 non soggetti a ribasso** che saranno riconosciuti all'Appaltatore a misura secondo le constatazioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito come segue (gli importi si intendono al netto dell'IVA di legge):

N.	Descrizione	Importo (euro)	Totale (euro)
a)	Importo per lavori «a corpo» al netto dei CMDO, soggetto a ribasso	€ 35.625,00	
b)	Importo per lavori «a misura» al netto dei CMDO, soggetto a ribasso	€ 78.300,00	
c)	Importo dell'affidamento posto a base d'asta (a+b)		€ 113.925,00
d)	Costi della manodopera per lavori «a corpo»	€ 16.875,00	
e)	Costi della manodopera per lavori «a misura»	€ 13.700,00	
f)	Costi della sicurezza	€ 3.583,90	
g)	Importo dell'affidamento non assoggettabile a ribasso (d+e+f)		€ 34.159,00
h)	Importo complessivo dell'affidamento (c+g)		€ 148.083,90

Il contratto è stipulato a corpo e a misura.

L'importo della parte di lavori a corpo, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di negoziazione, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro per l'esecuzione dell'appalto, in base alle quantità effettivamente eseguite.

Per i lavori previsti a corpo negli atti progettuali e nella Lista delle categorie previste per l'esecuzione dell'appalto, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla amministrazione aggiudicatrice negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

Per i lavori previsti a misura negli atti progettuali e nella lista delle categorie di lavoro, i prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di negoziazione costituiscono i prezzi contrattuali.

I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di negoziazione, se indicati in relazione ai lavori a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120, comma 13, del Codice dei Contratti e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi del presente Schema di Contratto: Disposizioni Amministrative.

Sono fatte salve le clausole di rinegoziazione di cui all'art. 9 e di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice dei Contratti, previste nel presente Schema di Contratto: Disposizioni Amministrative.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 100 del Codice dei Contratti, vengono di seguito indicate le categorie di opere generali e specializzate in cui è suddiviso l'intervento in oggetto ed i relativi importi:

Descrizione categoria		Importo lavori	Costo della sicurezza	Totale	%
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio	€ 144.500,00	€ 3.583,90	€ 148.083,90	100

I lavori appartenenti a categorie di importo inferiore a euro 150.000, possono essere realizzati dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria purché disponga dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023e specificatamente:

- a) iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività compatibili con quella oggetto dell'affidamento;
- b) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della presente richiesta di informazioni non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente richiesta di informazioni (nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- d) adeguata attrezzatura tecnica.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 14, comma 4, 6 e 8 del Codice dei Contratti, l'importo stimato di un appalto pubblico di lavori è basato sull'importo totale pagabile, incluse tutte le forniture e servizi messi a disposizione dell'aggiudicatario dalla stazione appaltante, a condizione che siano necessari all'esecuzione dei lavori. Esso tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara e dei premi o pagamenti per i candidati o offerenti previsti nei documenti di gara, al fine di provvedere alla corretta applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee.

Il valore complessivo dell'appalto è definito come segue (gli importi si intendono al netto dell'IVA di legge):

N.	Descrizione	Importo (euro)	Totale (euro)
a)	Importo complessivo dell'affidamento	€ 148.083,90	
b)	Importo complessivo dell'affidamento (a)		€ 148.083,90
c)	Modifiche al contratto in corso di esecuzione ex art. 120, comma 1, lett. a) del Codice	€ 1.816,10	
d)	Importo complessivo delle opzioni (c)		€ 1.816,10
e)	Valore globale stimato (b+d)		€ 149.900,00

L'applicazione delle modifiche al contratto e le opzioni sono regolate dal Codice dei Contratti e dallo Schema di Contratto: Disposizioni Amministrative. L'affidatario non può pretendere alcun compenso o indennizzo per il mancato affidamento delle sopra elencate opzioni.

L'Appaltatore dovrà effettuare comunque tutti i computi e le stime necessari per una corretta valutazione del prezzo a misura offerto per la realizzazione delle opere previste in appalto.

Le maggiori quantità di lavoro rispetto a quelle prevedibili e/o comunque desumibili direttamente o indirettamente dagli elaborati progettuali posti a base del suddetto prezzo, graveranno sull'Appaltatore il quale è quindi obbligato ad eseguire tutte le opere a misura per il prezzo globale offerto in base a suoi calcoli di convenienza e non potrà richiedere al riguardo particolari misurazioni o maggiori compensi.

È espressamente inteso che l'importo relativo al compenso per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., così come non può essere assoggettato a ribasso, non potrà neppure essere aumentato dall'Appaltatore né in fase di offerta né in altra fase.

Nessuna variazione o addizione ai lavori potrà inoltre essere eseguita dall'Appaltatore senza l'ordine scritto della Direzione Lavori, nel quale dovrà essere citata l'intervenuta superiore approvazione, nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 120 del Codice dei Contratti.

Il contratto è affidato mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera a), del Codice dei Contratti.

Per la stipula del contratto si richiama inoltre il disposto di cui all'art. 18, comma 1, secondo periodo del Codice dei Contratti. Il contratto è pertanto stipulato in forma scritta e in modalità digitale, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Articolo 6. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO APPLICABILE

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Codice dei Contratti, al personale impiegato nei lavori di cui al presente Schema di contratto è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Ai sensi del comma 2, il contratto collettivo applicabile è

Gli operatori economici dichiarano, in sede di offerta, il CCNL da loro applicato. Ai sensi del comma 3, gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. A tal fine, prima di procedere all'affidamento l'ENAS acquisisce dall'operatore economico la dichiarazione con la quale si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

La dichiarazione di equivalenza delle tutele, affinché sia verificata con le modalità di cui all'art. 110 del Codice dei Contratti, deve contenere uno schema di confronto tra i c.d. «CCNL leader» e il CCNL/contratto aziendale applicato, con riguardo almeno ai seguenti istituti:

- la disciplina concernente il lavoro supplementare e le clausole elastiche nel part-time;
- la disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l'avvertenza che solo il CCNL leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250. Lo stesso non possono fare i CCNL sottoscritti da soggetti privi del requisito della maggiore rappresentatività;
- la disciplina compensativa delle ex festività soppresse, che normalmente avviene attraverso il riconoscimento di permessi individuali;
- durata del periodo di prova;
- durata del periodo di preavviso;
- durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
- malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un'eventuale integrazione delle relative indennità;
- maternità ed eventuale riconoscimento di un'integrazione della relativa indennità per astensione obbligatoria e facoltativa;
- monte ore di permessi retribuiti.

Articolo 7. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Tutti i lavori in appalto dovranno essere completamente ultimati nel **termine di 40 (quaranta) giorni naturali, successivi e continui a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori**, o dall'ultimo dei verbali di consegna in caso di consegna parziale, fatte salve eventuali problematiche connesse a eventi meteorici intensi e conseguenti eventi di piena, inclusi i tempi di accantieramento e rimozione cantiere.

Articolo 8. CONDIZIONI PARTICOLARI

Prima della presentazione dell'offerta gli operatori economici concorrenti dovranno prendere conoscenza della localizzazione dell'intervento e delle situazioni diverse e particolari di tutte le aree interessate, per l'individuazione di eventuali ostacoli che costituiscano impedimento all'esecuzione a regola d'arte dei lavori, obbligandosi conseguentemente, nel caso di affidamento, all'esecuzione delle operazioni inerenti l'appalto secondo le modalità ed i prezzi di cui al presente Schema di Contratto e dei documenti allegati al contratto.

In particolare gli operatori economici concorrenti, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno attestare:

- di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo di cui all'art. 5;
- di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori;
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso, della conformazione e funzionamento delle opere esistenti comunque connesse alle opere in progetto;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori;
- di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dell'offerta, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto.

Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.

In particolare l'Appaltatore con l'assunzione dell'appalto dichiara che dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni già ottenute sul progetto, nonché a quelle eventualmente rilasciate durante l'esecuzione del lavoro.

Pertanto con la dichiarazione in sede di offerta di presa visione e accettazione del presente Schema di Contratto l'Appaltatore dovrà tenere conto dei rallentamenti e di qualunque maggior onere nell'esecuzione dei lavori in dipendenza delle condizioni sopra esposte.

Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore i danni di qualunque natura cagionati da terzi ai materiali presenti in cantiere e alle attrezzature, mezzi e ogni altro bene impiegato dall'Appaltatore nell'ambito del cantiere.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore intenda affidare a terzi, a sua cura e spese, la custodia del cantiere, dovrà essere osservata la disposizione di cui all'art. 22 della L. n. 646/1982, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori.

Articolo 9. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO SPECIALE

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 145/2000:

- l'Appaltatore, o un suo rappresentante, deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'appalto;
- l'Appaltatore che non conduca i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto, eventualmente coincidente con il Direttore Tecnico di Cantiere, rimanendo l'Appaltatore comunque

responsabile dell'operato del suo rappresentante; il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'ENAS.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'ENAS, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Il Rappresentante dell'Appaltatore provvede, su motivata comunicazione della Direzione Lavori, a fare allontanare dalla zona dei lavori il Direttore Tecnico del Cantiere e il personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza (art. 6 comma 5 del D.M. n.145/2000).

Per tutti gli effetti del contratto l'Appaltatore elegge il suo domicilio nel luogo ove ha la sede l'Ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di una società legalmente riconosciuta (art. 2 del D.M. n. 145/2000).

Preliminarmente alla consegna dei lavori l'Appaltatore dovrà indicare la sede del proprio ufficio presso il quale la Direzione Lavori potrà inviare le comunicazioni inerenti all'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà indicare l'indirizzo postale, la casella di posta elettronica certificata, il numero di telefono fisso, per tutte le comunicazioni da parte del personale dell'ENAS.

Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto di appalto saranno fatte dal Direttore dei Lavori, o dal Responsabile Unico del Progetto dell'ENAS, presso il domicilio speciale o presso il citato ufficio dell'Appaltatore.

Al fine della continua reperibilità l'Appaltatore dovrà anche comunicare il numero del telefono cellulare, proprio o del proprio rappresentante, cui lo stesso sia reperibile.

Articolo 10. DIREZIONE DEI LAVORI

Si richiamano l'art. 114 e l'Allegato II.14 del Codice dei Contratti.

L'esecuzione del contratto è diretta dal Responsabile Unico del Progetto (RUP), che controlla i livelli di qualità delle prestazioni. Il RUP, nella fase dell'esecuzione, si avvale del Direttore dei Lavori e dei suoi collaboratori nonché, se nominati, del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza, nonché del collaudatore, ovvero della commissione di collaudo.

Il Direttore dei Lavori, con l'ufficio di Direzione Lavori ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento, affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il Direttore dei Lavori interloquisce in via esclusiva con l'Appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

In ogni caso, a pena di decadenza, l'Appaltatore deve iscrivere sul registro di contabilità eventuali riserve relative ai contenuti di un ordine di servizio, all'atto della firma immediatamente successiva al ricevimento dell'ordine di servizio in questione.

L'eventuale sostituzione della figura del Direttore dei Lavori e/o del RUP sarà tempestivamente comunicata da parte dell'ENAS all'Appaltatore.

Articolo 11. DIREZIONE TECNICA DA PARTE DELL'APPALTATORE

All'organo di direzione tecnica del cantiere, che deve essere appositamente nominato dall'appaltatore, competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. Egli è una figura apicale ed assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.M. n. 145/2000, anche aventi carattere d'urgenza, mantiene i rapporti con la direzione dei lavori, coordina e segue l'esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende all'adattamento, all'applicazione ed all'osservanza dei piani di sicurezza.

In materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il direttore tecnico di cantiere ha il compito dell'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza ed ha totale autonomia decisionale per quanto riguarda le necessità inerenti alla realizzazione del piano.

In tale ambito dispone direttamente i provvedimenti da adottare, ne verifica la corretta attuazione e prende i provvedimenti disciplinari che si rivelano necessari in caso di violazione da parte del personale dipendente.

Il direttore tecnico deve sensibilizzare e responsabilizzare gli operai ed i preposti all'osservanza attenta e scrupolosa delle norme di prevenzione infortuni nonché a rendere edotti preventivamente tutti i lavoratori e le imprese del cantiere degli specifici rischi esistenti che non abbiano alcuna attinenza con gli specifici lavori che devono eseguire ed esortare entrambi a rispettare scrupolosamente le norme antinfortunistiche anche in conformità a quanto è illustrato nei piani di sicurezza.

In materia di direzione tecnica di cantiere si applica l'art. 25 dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti. In particolare ai sensi del comma 2, il direttore tecnico del cantiere dovrà essere dotato, per la qualificazione in categorie con classifica di importo pari o superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o altra equipollente, o di laurea breve o di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente, di diploma di perito industriale edile o di geometra; per le classifiche inferiori è ammesso anche il possesso di titolo di studio tecnico equivalente al diploma di geometra e di perito industriale edile, ovvero il possesso del requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore del cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.M. n. 145/2000, la direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato di cui al precedente Articolo 9.

La comunicazione del nominativo del direttore tecnico di cantiere, corredata da formale accettazione dell'incarico debitamente sottoscritta, dovrà essere inoltrata all'ENAS prima della consegna dei lavori. Inoltre, nel caso che il direttore tecnico di cantiere non fosse alle dipendenze dell'appaltatore dovrà consegnare all'ENAS prima della consegna dei lavori quanto previsto dall'art. 25, comma 3, dell'Allegato II.12 del Codice dei Contratti.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 57, comma 2, del Codice dei Contratti e dell'art. 3.1.1 dei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di interventi edilizi" approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, qualora applicabili, il direttore tecnico di cantiere deve possedere adeguata formazione sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri. Al fine di dimostrare il possesso di tale requisito, presenta a corredo della sopradetta comunicazione, idonea documentazione attestante la formazione, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio, oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.M. n. 145/2000, in caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Ai sensi dell'art. 119, comma 15, del Codice dei Contratti il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, D.M. n. 145/2000, il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere.

Articolo 12. PERSONALE DA IMPIEGARSI NEI LAVORI

Il personale dovrà essere provvisto della documentazione prevista dalla legge inerente al possesso delle qualifiche professionali e specializzazione ed allo svolgimento delle mansioni per le quali viene utilizzato; tale documentazione dovrà essere prodotta al Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori stessi.

Tutto il personale dovrà essere di provata esperienza ed essere dotato dell'attrezzatura e dell'equipaggiamento specifico per le attività che dovrà svolgere, conformemente alle norme antinfortunistiche (formazione ed informazione).

La prestazione di personale dal punto di vista quantitativo e qualitativo dovrà essere tale da garantire la regolare esecuzione degli interventi che siano stati ordinati.

Ai fini della durata giornaliera dei lavori si richiama l'art. 27 del D.M. n.145/2000. In ogni caso qualora si verificasse la necessità di completare a regola d'arte, oltre l'orario regolamentare, lavorazioni già avviate, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

L'ENAS ha il diritto di esigere la sostituzione o l'allontanamento del Direttore Tecnico del Cantiere, degli operai dell'Appaltatore e/o degli eventuali subappaltatori o subcontraenti per insubordinazione, malafede, incapacità o grave negligenza e comunque per qualunque altro comprovato motivo che possa portare disguidi nell'esecuzione dei lavori o danno all'Amministrazione.

In ogni caso l'Appaltatore sarà sempre l'unico responsabile dei danni derivanti dall'attività o dalla negligenza del proprio personale o di quello degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

Articolo 13. SUBAPPALTI, COTTIMI, SUBCONTRATTI E DISTACCHI

In materia di subappalto si richiamano le pertinenti norme del Codice dei Contratti, in particolare l'art. 119. Si richiamano inoltre il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e la Legge n. 646/82 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 21 di quest'ultima.

Si precisa in ogni caso che:

- l'affidatario, di norma, esegue in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto;
- fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice dei Contratti, la cessione del contratto è nulla;
- l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate è nullo;
- l'accordo con cui a terzi sia affidata la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente è nullo.

Con riguardo alla **categoria prevalente** identificata nel presente *Schema di Contratto: Disposizioni Amministrative* è consentito il subappalto, previa autorizzazione dell'ENAS, di una parte non prevalente delle prestazioni o lavorazioni ivi incluse, ad eccezione delle seguenti lavorazioni:

- dragaggio;
- spostamento dei sedimenti a valle della traversa;
- pulizia subacquea;

le quali devono essere eseguite a cura dell'affidatario, in ragione del fatto che sussistono esigenze di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, in quanto si tratta di lavori urgenti ed emergenziali necessari a consentire un abbassamento ulteriore del livello del lago del Medio Flumendosa, creato con lo sbarramento di Nuraghe Arrubiu, con trasferimento della risorsa all'invaso del Mulargia e contestualmente un temporaneo abbassamento di circa 4 m della quota di posizionamento delle pompe del primo stadio del sollevamento di Ponte Maxia rispetto a quella consentita dall'attuale conformazione della deposizione di sedimenti sul versante in destra idraulica dell'alveo, al fine di non interromperne la funzionalità.

Ai sensi dell'art. 119 del Codice dei Contratti, l'ENAS corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni

dagli stessi eseguite unicamente nei casi ivi previsti dal comma 11, e nei casi previsto dall'art. 40, comma 1 della L.R. n. 8/2018.

In tali casi, ai sensi dell'art. 40 comma 3 della L.R. n. 8/2018, l'Appaltatore provvede a comunicare all'ENAS la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore/cottimista/prestatore di servizi/fornitore di beni o lavori, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Sulle suddette somme verranno comunque operate le ritenute di legge.

Negli altri casi, in cui cioè l'ENAS non provveda a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi o fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, ai sensi dell'art. 40 comma 2 della L.R. n. 8/2018, è fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le suddette fatture quietanzate entro il predetto termine, l'ENAS sospenderà il successivo pagamento a favore dell'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 40 commi 6 e 7 della L.R. n. 8/2018, è fatto altresì obbligo all'appaltatore e al subappaltatore di trasmettere all'ENAS, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 180/2011, le fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dei lavori o delle forniture.

Nel caso di mancata trasmissione delle suddette fatture quietanzate, l'ENAS sospenderà il successivo pagamento, o quota parte dello stesso, a favore dell'appaltatore o del subappaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.

Ai sensi dell'art. 40 comma 8 della L.R. n.8/2018, la liquidazione dello stato finale dei lavori in favore dell'appaltatore e del subappaltatore ha luogo previa esibizione delle fatture, debitamente quietanzate, relative ai pagamenti effettuati dall'appaltatore e dal subappaltatore nei confronti degli esecutori in subcontratto di forniture, le cui prestazioni devono essere pagate in base allo stato finale liquidato.

Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, definita distacco di manodopera lo stesso dovrà trasmettere, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
- di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
- che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro;
- che la corresponsione delle somme alla società distaccante avverrà secondo esplicite modalità miranti ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

La suddetta comunicazione inoltre dovrà:

- contenere le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra;
- essere accompagnata dalla documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante la regolarità contributiva (mediante produzione di certificato DURC) e il possesso dei requisiti generali di moralità.

L'ENAS, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, potrà negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

Salve comunque le sanzioni previste all'art. 21 della Legge n. 646 del 13 settembre 1982 e s.m.i., la mancata osservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi riguardanti le documentazioni nonché le autorizzazioni prescritte più sopra, verrà valutata dall'ENAS al verificarsi dell'inadempienza per i provvedimenti del caso, ivi compresa l'eventuale risoluzione del contratto.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 3, della Legge n. 248 del 4 agosto 2006, i datori di lavori di tutte le imprese esecutrici debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Ai sensi e per effetto dell'art. 36 bis, comma 4, della Legge n. 248 del 4 agosto 2006, i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui all'art. 36 bis comma 3, mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3 citato.

L'appaltatore deve inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche:

"Art. (...) Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'appaltatore (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'appaltatore (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'appaltatore (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'appaltatore (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...)."

Articolo 14. GARANZIE E POLIZZE

Garanzia Definitiva

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, del Codice dei Contratti, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni e degli oneri derivanti dal contratto l'Appaltatore dovrà costituire una "garanzia definitiva" pari al 5 per cento dell'importo contrattuale con le modalità e nelle forme previste dagli artt. 117 e 106 del Codice dei Contratti.

Polizze per danni da esecuzione e di responsabilità civile contro terzi e garanzia di manutenzione.

In conformità all'art. 117, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che:

- copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- assicuri l'ENAS contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- assicuri l'ENAS contro la responsabilità civile per danni causati da incendio, furto e danni da calamità naturali ed eventi atmosferici a beni mobili e immobili dell'Ente occorsi nel corso dei lavori;
- assicuri contro la responsabilità civile per danni causati da lesioni fisiche procurate a chi lavora o a chi visita il cantiere;

- a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, sia sostituita da una polizza che tenga indenne l'ENAS, per un periodo di 24 mesi, da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'Appaltatore dovrà trasmettere la polizza per danni da esecuzione e responsabilità civile contro terzi e garanzia di manutenzione all'ENAS almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori, che dovrà essere formalmente comunicata alla società assicuratrice a cura dell'Appaltatore contraente.

In merito a detta polizza, con riferimento al vigente D.M. n. 31 del 19.01.2018, la stessa dovrà essere predisposta, per quanto non previsto dal predetto D.M., secondo quanto indicato nello schema tipo 2.3 di cui al D.M. n. 123 del 12.03.2004, **Sezione A – “Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione”**, si precisa che:

- per la Partita 1 – Opere: la somma assicurata deve corrispondere all'importo complessivo di aggiudicazione dei lavori; l'Appaltatore contraente è successivamente tenuto a far aggiornare, mediante comunicazione alla società assicuratrice, la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario;
- per la Partita 2 – Opere ed impianti preesistenti: il massimale assicurato deve essere pari ad almeno € 5.000,00 (diconsi Euro cinquemila/00);
- per la Partita 3 – Demolizione e sgombero: il massimale assicurato deve essere pari ad € 5.000,00 (diconsi Euro cinquemila/00).

Con riferimento al suddetto schema tipo 2.3, **Sezione B – “Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere”**, il massimale dovrà essere almeno pari a € 500.000,00 (diconsi Euro cinquecentomila/00). La copertura assicurativa deve comprendere esplicitamente: i danni a cose dovuti a vibrazioni; i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere; i danni a cavi e condutture sotterranee.

Tutte le garanzie fideiussoria e polizze da prestare ai sensi del presente contratto, dovranno:

- essere sottoscritte dal legale rappresentante della società garante. Le sottoscrizioni dovranno essere autenticate e legalizzate nei modi previsti dal D.P.R. n. 445/2000: la firma dovrà essere legalizzata da pubblico ufficiale il quale attesti la legale qualità di chi ha apposto la firma nonché l'autenticità della stessa, in mancanza, le suddette garanzie non saranno accettate;
- essere stipulate secondo gli schemi tipo di cui al D.M. n. 193 del 16.09.2022;
- essere prestate, ai sensi dell'art. 106 comma 3 del Codice dei Contratti, da imprese bancarie o assicurative o da intermediari finanziari aventi i requisiti e rispondenti alle prescrizioni dettate nel suddetto comma.

Articolo 15. CONSEGNA DEI LAVORI

Si richiama l'art. 3 dell'Allegato II.14 al Codice dei Contratti.

Articolo 16. SICUREZZA DEL LAVORO

I lavori oggetto del presente disciplinare dovranno avvenire in conformità alle leggi vigenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ed in particolare nel pieno rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., per quanto applicabili.

Per l'appalto di che trattasi, i ruoli definiti dalle norme sui LL.PP. e sulla sicurezza del lavoro nei cantieri sono svolti dai seguenti soggetti:

- Committente: è l'Ente acque della Sardegna (ENAS);
- Responsabile dei lavori: è il Responsabile Unico del Progetto nominato dall'ENAS;
- Direttore dei Lavori: è un tecnico incaricato dall'ENAS;

- Coordinatore per la sicurezza per la progettazione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sarà un tecnico abilitato incaricato dall'ENAS;
- Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione: qualora ricadessero le condizioni per la sua individuazione sarà un tecnico abilitato incaricato dall'ENAS;
- Datore di lavoro: è il legale rappresentante dell'Appaltatore e di altre eventuali imprese esecutrici;
- Direttore Tecnico di Cantiere: è il soggetto di cui al precedente articolo "Direzione tecnica da parte dell'Appaltatore".

Il/i datore/i di lavoro e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti ed i preposti che dirigono o sovrintendono le attività, sono tenuti all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e dei piani di sicurezza adottati.

Il Direttore Tecnico del cantiere è responsabile del rispetto dell'attuazione, da parte dell'Appaltatore impegnato nell'esecuzione dei lavori, dei documenti di valutazione dei rischi e dei piani di sicurezza.

Data la natura dei lavori e le modalità di affidamento del contratto, il progetto prevede l'esecuzione delle opere da parte di due o più imprese esecutrici. L'affidatario ha pertanto l'obbligo di redigere il Piano Operativo di Sicurezza in conformità ai contenuti di cui all'art. 3 dell'Allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008.

La Stazione Appaltante ha redatto il Piano di sicurezza e coordinamento, reso disponibile a corredo degli elaborati del progetto.

L'Appaltatore e le altre imprese esecutrici (imprese subappaltatrici e imprese fornitrici di materiali direttamente in opera) nonché i lavoratori autonomi sono obbligati ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ovvero alle prescrizioni contenute nel DUVRI se redatto.

Articolo 17. NORME PER LA VALUTAZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI

Si richiama l'art. 12 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti.

Articolo 18. ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

Si richiama l'art. 4 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti.

Articolo 19. ATTREZZI, MACCHINE E MACCHINARI

L'Appaltatore dovrà disporre di tutti gli attrezzi, le macchine, gli utensili e qualsiasi accessorio per l'esecuzione del lavoro.

I mezzi, le attrezzature, le apparecchiature e i dispositivi di protezione individuale usati nelle attività dell'appalto dovranno essere in perfetto stato di manutenzione ed efficienza in modo che sia garantita la sicurezza degli operatori presenti nel cantiere, dovranno inoltre possedere le omologazioni e le verifiche di legge, le marchiature previste dalla normativa vigente e corredati dalla documentazione attestante tali requisiti oltre ai libretti di uso e manutenzione.

La Direzione dei Lavori potrà richiedere, ad insindacabile giudizio della stessa, la sostituzione di un mezzo d'opera e/o macchinario se non ritenuto idoneo e funzionale alle lavorazioni previste.

Articolo 20. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui all'art. 31 dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti del Regolamento DPR n. 207/2010, che si ritengono compensati con il prezzo offerto dei lavori in sede di gara. In particolare sono ricompresi:

- le spese di contratto e accessorie e l'imposta di registro;
- gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'appaltatore;

- la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;
- le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;
- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del RUP o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese per le vie di accesso al cantiere, l'installazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi o estrazioni di materiali;
- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 108, comma 9 del codice, ai fini di quanto previsto dall'articolo 110 del codice;
- gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d'appalto e comunque quelli di seguito riportati:
 - n.1. le spese di bollo per contratto ed eventuali atti aggiuntivi al contratto, sulle fatture ove prescritto, sui documenti contabili, verbali in contraddittorio e certificati emessi dal Direttore dei Lavori;
 - n.2. trasmissione al Direttore dei Lavori, entro i primi cinque giorni di ogni mese, i dati relativi alla manodopera presente in cantiere con nominativi e qualifiche, ai mezzi usati sia di proprietà che a nolo indicando le relative targhe e/o numeri di telaio, ai materiali giacenti in cantiere nonché gli elementi relativi all'avanzamento dei lavori.
 - n.3. segnalare tempestivamente alla Direzione dei lavori qualunque anomalia, disfunzione, interruzione, deficienza, irregolarità e manomissione che dovesse riscontrare sulle opere interessate alle lavorazioni;
 - n.4. la fornitura dell'acqua potabile da bere per tutto il personale addetto ai lavori;
 - n.5. relativamente ai lavori, tutti gli oneri per il rilevamento delle misure, per opere provvisorie in genere, trasporti, carico, scarico e movimentazione nell'ambito del cantiere;
 - n.6. l'approvvigionamento della energia elettrica per il cantiere nel rispetto delle norme vigenti, da rete del distributore locale o in mancanza da adatto gruppo elettrogeno o eventualmente derivato da impianti dell'Ente, qualora l'Appaltatore ne faccia richiesta, previa esplicita autorizzazione e comunque per la potenza compatibile con quella disponibile in relazione alla conduzione delle opere. Si intende altresì inclusa l'alimentazione elettrica necessaria per le prove funzionali di tutti gli impianti;
 - n.7. l'approvvigionamento dell'acqua e dell'energia elettrica per i lavori, per le prove di funzionamento e di tenuta idraulica e per ogni altra necessità dell'Appaltatore;
 - n.8. l'adozione di tutte le misure, comprese le opere provvisorie, l'effettuazione di tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere (costruite e costruende), all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;
 - n.9. tutti gli oneri per il ripristino di opere o il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti

- da parte dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata polizza assicurativa;
- n.10. il risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero comunque arrecati a proprietà pubbliche o private nonché a persone, restando liberi e indenni l'ENAS e il suo personale;
 - n.11. la riparazione di danni di qualsiasi natura provocati dall'esecuzione dei lavori a beni dell'Ente o di terzi;
 - n.12. la realizzazione di eventuali strade provvisorie di servizio e l'ottenimento dei relativi permessi e licenze necessari;
 - n.13. provvedere allo smacchiamento lungo i tracciati delle opere, incluso taglio di alberi non ritenuti meritevoli di conservazione ed estirpazione ceppaie, ed al taglio delle siepi;
 - n.14. provvedere all'espianto, e al successivo reimpianto in aree adiacenti, degli esemplari arborei ritenuti meritevoli di conservazione eventualmente individuati prima dell'inizio dei lavori su indicazione del Servizio Territoriale Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, nonché garantire per almeno due anni le cure agronomiche necessarie per l'attecchimento degli stessi;
 - n.15. apporre le segnalazioni diurne e notturne con gli appositi cartelli e fanali nei tratti stradali interessati dai lavori, in osservanza delle norme di polizia stradale di cui al vigente codice della strada;
 - n.16. le spese per concessioni governative e specialmente quelle di licenze per l'eventuale provvista ed uso di materia esplosiva, come pure quelle occorrenti per la conservazione, il deposito e la guardiania della medesima;
 - n.17. la conservazione delle vie e passaggi anche privati, che venissero in qualunque modo interessati dall'esecuzione delle opere, provvedendo allo scopo anche tramite l'esecuzione di adeguate opere provvisorie;
 - n.18. il mantenimento durante i lavori, anche a mezzo di deviazioni, by-pass e opere provvisorie, dell'efficienza e continuità di esercizio di quanto venga a interferire con le opere in appalto, comprese le strade di qualunque categoria, le linee elettriche, telefoniche, i compluvi e corsi d'acqua e il relativo deflusso idrico, le condotte idriche e fognarie, gli impianti, le utenze idriche/elettriche/telefoniche ecc., compreso l'intrattenimento di tutti i necessari rapporti con i soggetti gestori (es. e-distribuzione, Telecom, Abbanoa, Consorzi di Bonifica, Consorzi Industriali, ecc.), e gli oneri derivanti da eventuali limitazioni ed interruzioni temporanee di esercizio o godimento ancorché autorizzate;
 - n.19. l'esecuzione di tutti i lavori di risoluzione delle interferenze tra opere in appalto e sottoservizi e/o opere preesistenti in genere, secondo le modalità operative di dettaglio preventivamente concordate con la direzione lavori e con i soggetti gestori delle suddetti opere e/o sottoservizi, o prescritte da questi ultimi soggetti, anche al fine di ridurre il più possibile i tempi di interruzione nell'erogazione del servizio, senza che spetti all'Appaltatore nessun compenso di carattere indennitario e/o risarcitorio in conseguenza di qualsivoglia rallentamento o sospensione nell'esecuzione delle opere che dovesse derivarne;
 - n.20. tutte le spese per eventuali cauzioni o fidejussioni richiesti dagli enti gestori di opere interferenti a garanzia della corretta esecuzione dei lavori;
 - n.21. consentire in ogni momento libero accesso al cantiere ai funzionari ed incaricati dell'ENAS per verifiche e controlli inerenti alla costruzione degli impianti dei cantieri e l'esecuzione delle opere e al servizio dell'impianto, nonché al personale e mezzi di altre ditte appaltatrici che eseguono altri lavori/servizi/forniture per conto dell'ENAS, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008;
 - n.22. tutte le spese per il prelevamento, la preparazione, la conservazione e l'invio dei campioni di materiali ai laboratori di prova ufficiali (di cui all'art. 59 del DPR 380/2001) indicati dall'ENAS, ai fini dell'effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di

- laboratorio disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti;
- n.23. tutte le spese di effettuazione di verifiche tecniche e accertamenti di laboratorio, ulteriori a quelli obbligatori per legge e/o specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo al fine di stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti,
- n.24. effettuare lo sgombero, la pulizia dei cantieri e in generale lo smaltimento delle materie di risulta delle lavorazioni e dei rifiuti di qualunque natura e origine con conferimento a discarica autorizzata, o ad idoneo centro di recupero, consegnando di volta in volta alla Direzione Lavori copia conforme della documentazione attestante il regolare conferimento ai sensi della normativa in materia; tale consegna costituisce condizione necessaria per la contabilizzazione e il pagamento della lavorazione che ha generato il rifiuto;
- n.25. la custodia e buona conservazione di eventuali materiali o attrezzature messe a disposizione dall'Ente;
- n.26. le spese per l'esecuzione e la consegna alla Direzione Lavori di tutta la documentazione relativa alla contabilità e alla consistenza delle opere eseguite per ogni Stato di avanzamento lavori e per quello Finale secondo le esigenze indicate dalla Direzione dei lavori, comprendenti: a) la redazione degli elaborati grafici descrittivi delle opere come effettivamente eseguite (disegni di consistenza da fornire in formato dwg + stampe); b) il fascicolo contenente le certificazioni dei materiali utilizzati, le schede tecniche e i documenti di trasporto; c) i verbali di accettazione collaudo dei materiali (di cui 1 copia per la DL e 1 copia per l'Appaltatore); d) la documentazione fotografica dei lavori eseguiti in corso d'opera (da fornire in formato digitale e cartaceo);
- n.27. tutti gli oneri connessi all'effettuazione delle prove di funzionamento e collaudo (delle quali la direzione lavori formalizzerà apposito verbale) di apparecchiature idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche nonché della strumentazione di controllo, compresa la ripetizione, sino ad esito favorevole, di tutte le prove e controlli e comprese tutte le connesse sostituzioni, riparazioni, aggiunte, ecc. necessarie per dare le opere perfettamente funzionanti;
- n.28. su richiesta del Direttore dei Lavori, l'eventuale anticipazione delle somme occorrenti per la esecuzione di allacci idrici, elettrici, telefonici etc. per le opere previste in progetto;
- n.29. in caso di interferenze e divergenze con altre imprese che su incarico dell'ENAS debbano eventualmente eseguire altri lavori nell'ambito del cantiere, l'accettazione ed ottemperanza a qualunque disposizione e decisione che il Direttore dei Lavori assuma nell'interesse generale dei lavori, di concerto e secondo le prescrizioni del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
- n.30. qualora il Direttore dei Lavori riscontri, a suo insindacabile giudizio, la necessità di precisare ulteriori dettagli e definire ulteriori modalità operative rispetto agli elaborati allegati al progetto, la consegna al Direttore dei Lavori – entro il termine da questa stabilito – di tutti i necessari disegni costruttivi particolareggiati delle opere da realizzarsi, elaborati a cura dell'Appaltatore e sottoscritti da tecnico abilitato, nel numero di copie e nei formati indicati dal Direttore dei Lavori;
- n.31. prima dell'emissione del certificato di ultimazione lavori, la consegna alla direzione lavori delle Dichiarazioni di Conformità degli impianti ai sensi del D.M. n. 37/2008, complete di tutti gli allegati obbligatori;
- n.32. prima dell'ultimazione dei lavori, la consegna alla direzione lavori di tutta l'ulteriore documentazione occorrente per la denuncia agli enti interessati (INAIL, ASL, VV.FF., ecc.) degli impianti quali apparecchiature di sollevamento, a pressione, impianti elettrici di terra, gruppi elettronici ecc. secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- n.33. la manutenzione di tutte le opere eseguite oggetto dell'appalto, su richiesta della direzione lavori, dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare

esecuzione fino alla presa in consegna da parte del competente servizio di gestione dell'ENAS, e comunque per non più di sei mesi.

Articolo 21. PENALI

Per il ritardato adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte dall'Appaltatore in relazione al termine di ultimazione dei lavori, la penale pecuniaria da applicare è stabilita in misura giornaliera pari all'**uno per mille** dell'ammontare netto contrattuale.

Il Direttore dei Lavori riferisce tempestivamente al RUP in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione.

Sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori, una volta constatata dal RUP la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di eventuali penali, queste ultime sono dallo stesso applicate in sede di emissione del primo certificato di pagamento in acconto successivo o, qualora non si proceda ad un ulteriore pagamento in acconto, in sede di conto finale.

È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'Appaltatore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all'interesse dell'ENAS. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore.

Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'ENAS su proposta del responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Articolo 22. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI. PROROGHE

Nel merito delle sospensioni e ripresa dei lavori si richiama l'art. 121 e l'art. 10 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti.

Articolo 23. CONTESTAZIONI TRA L'ENAS E L'APPALTATORE

Il Direttore dei Lavori o l'Appaltatore comunicano al Responsabile Unico del Progetto le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Articolo 24. RISERVE DELL'APPALTATORE

Se l'Appaltatore ha apposto firma con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il Direttore dei Lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il registro nel termine perentorio di quindici giorni dal

relativo invito dell'ENAS, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

In caso di registrazione in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ai sensi dell'art. 121 comma 7 del Codice dei Contratti, le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Si richiama l'art. 210 del Codice dei Contratti in materia di accordo bonario.

Articolo 25. GESTIONE DEI SINISTRI

Si richiamano l'art. 9 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti.

Articolo 26. VARIANTI AL CONTRATTO

Per le modifiche e le varianti al contratto si applicano le pertinenti disposizioni dell'art. 120 e dell'art. 5 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti.

Articolo 27. MODIFICHE AL CONTRATTO IN CORSO DI VALIDITA' PREVISTE

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva inoltre di apportare al contratto, durante il periodo di efficacia, le modifiche ritenute eventualmente necessarie, secondo le seguenti clausole:

- le modifiche al contratto ammesse non possono alterare la natura generale del contratto;
- le modifiche possono comportare l'aumento del complessivo valore stimato dell'appalto, come definito dall'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 fino all'importo massimo di Euro 149.900,00, al lordo dell'eventuale riduzione offerta e comprensivo degli oneri di sicurezza;
- le modifiche possono comportare altresì la proroga della durata del contratto;
- ai sensi dell'art. 5, comma 7, dell'Allegato II.14 al codice, le modifiche sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi;
- i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
 - desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 41 del codice, ove esistenti;

- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9 del codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'ENAS può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice.

Articolo 28. REVISIONE DEI PREZZI

Trattandosi di lavori urgenti ed emergenziali, poiché si tratta di un contratto la cui esecuzione si esaurisce entro un breve termine dall'inizio delle prestazioni, non è prevista l'applicazione di clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 60 del Codice dei Contratti o di rinegoziazione di cui all'art. 120, comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti.

Articolo 29. ULTIMAZIONE LAVORI, CONTO FINALE, COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Il Conto Finale sarà compilato a norma dell'art. 12 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti.

Articolo 30. PAGAMENTI E LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Ai sensi dell'art. 125 del Codice dei Contratti, verrà corrisposta in favore dell'Appaltatore l'**anticipazione del prezzo** pari al 20 per cento del valore del contratto di appalto, secondo le modalità e sotto le condizioni contenute nella legge. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma dei lavori.

Non è prevista l'emissione di pagamenti in acconto pertanto il pagamento avverrà in un'unica soluzione successivamente all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori in seguito all'avvenuta ultimazione dei lavori.

I pagamenti saranno effettuati, tramite il tesoriere dell'Ente, entro 60 giorni dalla presentazione di apposito documento fiscale emesso dopo l'avvenuta certificazione del raggiungimento delle condizioni che permettono la liquidazione della rata di acconto o di saldo.

Le fatture dovranno essere intestate a: **Ente acque della Sardegna – Enas, Servizio Progetti e Costruzioni, Via Mameli, 88 – 09123 Cagliari**, e dovranno contenere tutti gli elementi essenziali ai fini della validazione ed accettazione, obbligatoriamente e a pena di rifiuto delle stesse, e i seguenti dati desunti dal Contratto:

Codice univoco dell'Ufficio: **PGY7QQ**

Oggetto dell'appalto: **L88 “Manutenzione straordinaria e riassetto funzionale del collegamento multisettoriale Villanovatulo – Zona Industriale di Isili – Is Barroccus”.**

Intervento emergenziale di dragaggio per il ripristino parziale della funzionalità dell'opera di presa sommersa dell'acquedotto industriale del Sarcidano ubicata sulla coda del bacino del Medio Flumendosa a Ponte Maxia

Estremi del contratto: numero di repertorio/protocollo e data del contratto

riferimento al Servizio dell'Enas che gestisce il contratto – **Servizio Progetti e Costruzioni**

CUP dell'intervento - I79E07000020002

Codice identificativo gara – CIG

Nominativo del RUP

Conto Corrente Dedicato (CCD) e codice IBAN

Data scadenza fattura

Il pagamento è comunque subordinato all'accertamento a cura dell'ENAS della regolarità contributiva, mediante l'acquisizione del DURC.

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.

Articolo 31. TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136 del 13 agosto 2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss. mm. ii..

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n.66 convertito con legge 23 giugno 2014, n.89 l'Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n.55.

I pagamenti relativi all'appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

L'Appaltatore e l'eventuale sub-Appaltatore o il sub-contraente, comunicheranno all'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione all'ENAS e alla Prefettura di Cagliari.

Ai fini di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'Appaltatore, il sub-Appaltatore o il sub-contraente si obbligano ad inserire nelle fatture elettroniche il codice identificativo di gara (CIG) e il codice unico di progetto (CUP) riportato in contratto. L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG e il CUP riportati in contratto.

Articolo 32. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

In materia di risoluzione e di recesso dal contratto si richiamano le disposizioni di cui agli artt. 122, 123 e 10 e 11 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti.

Articolo 33. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie inerenti e conseguenti all'interpretazione ed applicazione del contratto è esclusa la competenza arbitrale. Le eventuali controversie che insorgessero tra l'ENAS e l'Appaltatore saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di risoluzione amministrativa. A tal fine, qualora l'Appaltatore abbia pretese da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente, il quale si pronuncerà nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della notifica.

L'Appaltatore non potrà di conseguenza adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'ENAS abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso, inutilmente, il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'ENAS.

Articolo 34. CESSIONE DEL CONTRATTO

La cessione del contratto è nulla ai sensi dell'art. 119, comma 1 del Codice dei Contratti.

Articolo 35. CESSIONE DEI CREDITI

La stazione appaltante non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi alle lavorazioni che l'appaltatore intende subappaltare.

In materia di cessione dei crediti si richiamano le disposizioni di cui all'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice dei Contratti.

Articolo 36. CODICE DI COMPORTAMENTO

Il personale dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto, dovrà conformare la sua condotta al "Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma della Sardegna, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate", allegato 1 al Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2021/2023 approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.12/35 del 01.04.2021.

Articolo 37. PATTO DI INTEGRITÀ

L'ENAS e l'Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dall'ENAS e dall'Appaltatore. Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

Articolo 38. LEGGE SULLA PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 (che ha recepito il GDPR), anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

L'Appaltatore è comunque tenuto a rispettare la massima riservatezza in relazione alle informazioni, ai documenti, ai dati tecnici e agli altri dati acquisiti ed elaborati nello svolgimento dei lavori oggetto del presente disciplinare.

Articolo 39. CLAUSOLE DA APPROVARE ESPLICITAMENTE

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, le condizioni previste dai precedenti articoli del presente schema di contratto e di seguito richiamati: art. 2 (oggetto del contratto), art. 8 (condizioni particolari), art. 10 (direzione dei lavori), art. 12 (personale da impiegarsi nei lavori), art. 13 (sub-appalti, cottimi, subcontratti e distacchi), art. 14 (garanzie e polizze), art. 15 (consegna dei lavori), art. 16 (sicurezza del lavoro), art. 20 (oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore), art. 21 (penali), art. 22 (sospensione e ripresa dei lavori, proroghe), art. 23 (contestazioni tra l'Enas e l'Appaltatore), art. 24

(riserve dell'Appaltatore), art. 25 (gestione dei sinistri), art. 26 (varianti al contratto), art. 27 (modifiche al contratto in corso di validità previste), art. 28 (revisione dei prezzi), art. 30 (pagamenti e liquidazione dei corrispettivi), art. 33 (risoluzione delle controversie), art. 36 (codice di comportamento), art. 37 (patto d'integrità).

Articolo 40. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, per quanto applicabile.